



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott. Giacomo Maria Stalla	Presidente
Dott. Angelo Matteo Socci	Consigliere
Dott. Liberato Paolitto	Consigliere
Dott. Ugo Candia	Consigliere
Dott. Giuseppe Lo Sardo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

Oggetto

IMPOSTA DI REGISTRO
 ACCERTAMENTO
 ATTI GIUDIZIARI
 CONTO CORRENTE
 BANCARIO
 RIPETIZIONE DI INDEBITO
PRINCIPIO DI DIRITTO

Ud. 24/3/2026 PU

R.G. N. 2163/2022

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2163/2022 R.G., proposto

DA

"Banca [REDACTED] S.p.A.", con sede in [REDACTED] in persona di [REDACTED] nella qualità di deliberante con funzione "*credito problematico*" (livello di procura "E5"), giusta procura a mezzo di rogito redatto dal Notaio [REDACTED] da [REDACTED] il 15 giugno 2021, rep. n. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], con studio in Ancona, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: [REDACTED]), giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore *pro tempore*;

INTIMATA



avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 14 giugno 2021, n. 4862/2/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 marzo 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Luisa De Renzis, la quale si è espressa per l'accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avv. [REDACTED], per delega dell'Avv. [REDACTED], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per l'intimata, l'Avv. [REDACTED], che si è rimessa alle decisioni della Corte sulle questioni di diritto.

FATTI DI CAUSA

1. La “Banca [REDACTED] S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno il 14 giugno 2021, n. 4862/2/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione n. [REDACTED] per l'imposta di registro nella misura proporzionale di € 12.085,00 (con i relativi accessori) per la registrazione di una sentenza depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 4 ottobre 2017, n. 949/2017, che, in riforma della sentenza depositata dal Tribunale di Salerno il 6 agosto 2008, n. 2071/2008, all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo aver riconosciuto (pagina 4 del ricorso) «*previa disposizione della compensazione delle somme rispettivamente dovute dalle parti (...) un credito residuo a favore della [REDACTED] s.r.l. di € 327.188,70, oltre interessi legali dal 28.02.2002*», ha rigettato l'appello proposto in via principale dalla “Banca [REDACTED] S.p.A.”



e l'appello proposto in via incidentale dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Salerno il 14 novembre 2020, n. 1922/7/2020, con compensazione delle spese giudiziali.

2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso che la condanna alla prestazione restitutoria era soggetta ad imposta di registro in misura proporzionale, mentre la condanna alla corresponsione degli interessi legali era soggetta ad imposta di registro in misura fissa - sul presupposto che la somma dovuta in restituzione esulava dal campo di applicazione dell'IVA, mentre gli interessi legali non avevano natura risarcitoria.

3. L'Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione.

4. Con ordinanza interlocutoria, dopo aver preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle Entrate doveva considerarsi mera "*intimata*" nel presente procedimento, essendosi tardivamente costituita (con un inammissibile "*atto di costituzione*") per la sola partecipazione all'eventuale udienza di discussione, il collegio ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza - in considerazione della rilevanza decisoria e della valenza nomofilattica (art. 375, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 3, comma 28, lett. a), n. 1, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ai giudizi pendenti all'1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio) - della questione relativa alla riconducibilità delle pronunce restitutorie conseguenti alla disapplicazione (in assenza di una preventiva dichiarazione di nullità) delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti di conto corrente



bancario nell'ambito delle previsioni, rispettivamente, dell'art. 40, primo comma, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: *«Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa»*), dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore del quale: gli *«Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria (...) in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio (...): b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»* sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale con l'aliquota del 3%), e della nota II all'art. 8 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (a tenore della quale: *«Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (...) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico»*).

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state confermate in pubblica udienza.

6. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, per quanto possa occorrere (in assenza di contestazioni sul punto), va ribadito che, nel giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate intimata, anche quando non abbia contraddetto il ricorso mediante rituale controricorso, ha pur sempre la facoltà di partecipare alla discussione orale, avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato, senza necessità che a quest'ultima sia rilasciata una specifica procura per il singolo



giudizio (in termini: Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2024, n. 2465).

Ciò detto, il ricorso è affidato a due motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 1, lett. b), e della relativa nota II della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 20 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, 2033 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la contribuente era stata condannata alla «*restituzione di somme a titolo di indebito*» in favore del correntista, laddove le somme in questione vengono restituite nell'ambito di un rapporto contrattuale di conto corrente bancario, derivando dal residuo risultante dalla compensazione tra le poste debitorie e creditorie. Per cui, *«l'importo da restituire trova il fondamento in rapporti bancari tra la società correntista e l'istituto di credito, non come invece sostenuto dal Giudice di Secondo Grado per indebito oggettivo»*.

2.1 Il predetto motivo è infondato.

2.2 Preliminarmente, si dà atto che questa Corte ha già sostanzialmente affrontato in un recente arresto (al quale anche il P.M. si è richiamato nelle conclusioni scritte: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137) la questione rimessa alla trattazione in pubblica udienza, tentando un inquadramento sistematico delle varie fattispecie in tema di applicazione dell'imposta di registro nelle controversie sui contratti di conto corrente bancario in ordine alla legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della clausola sulla commissione di massimo scoperto (come anche delle clausole di rinvio agli *"usi su piazza"* per la determinazione del saggio degli interessi debitori).



2.3 Preliminarmente, si dà atto che questa Corte ha già sostanzialmente affrontato in un recente arresto (al quale anche il P.M. si è richiamato: Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137) la questione rimessa alla trattazione in pubblica udienza, tentando un inquadramento sistematico delle varie fattispecie in tema di applicazione dell'imposta di registro nelle controversie sui contratti di conto corrente bancario in ordine alla legittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della clausola sulla commissione di massimo scoperto (come anche delle clausole di rinvio agli "usi su piazza" per la determinazione del saggio degli interessi debitori).

2.3 Premesso che l'art. 37, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede, in linea generale, che sono soggetti ad imposta di registro *«gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere»*, l'art. 8, comma 1, lett. b) e lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, stabiliscono la soggezione, rispettivamente, ad imposta in misura proporzionale del 3% per i provvedimenti *«recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura»* e ad imposta in misura fissa per i provvedimenti *«che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto»*. Peraltro, la nota II al citato art. 8 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, precisa che: *«Gli atti di cui al comma 1, lettera b), (...) non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte*



in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico».

2.4 Nella controversia definita dal menzionato arresto, con la sentenza soggetta a registrazione, il correntista aveva espressamente chiesto al giudice civile di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto in relazione ad un contratto di conto corrente bancario e, per conseguenza, di condannare la banca alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite a tale titolo.

Per cui, in tal caso, è evidente l'esercizio cumulativo (art. 104 cod. proc. civ.) dell'azione di nullità parziale dei contratti bancari (art. 1419 cod. civ.) e dell'azione di ripetizione dell'indebito (art. 2033 cod. civ.).

In tal senso, si è significativamente rilevato (in termini: Cass., Sez. 6⁻¹, 5 settembre 2018, n. 21646) che il correntista, in una situazione contrassegnata dall'assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto corrente bancario, la nullità o validità delle clausole anatocistiche, l'esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti *contra legem*; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè,



dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice. Come è stato lucidamente osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418; nel medesimo senso: Cass., Sez. 3[^], 15 gennaio 2013, n. 798; Cass., Sez. 1[^], 21 giugno 2021, n. 17635; Cass., Sez. 1[^], 15 dicembre 2023, n. 35219; Cass., Sez. 1[^], 26 settembre 2024, n. 25711; Cass., Sez. 1[^], 4 dicembre 2025, n. 31765).

Questa riflessione si è consolidata in successivi arresti, trovando enunciazione il principio che, in tema di conto corrente bancario, il correntista ha interesse all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione



dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (Cass., Sez. 6⁻¹, 21 giugno 2021, nn. 17634 e 17635; Cass., Sez. 1[^], 24 luglio 2023, n. 22007; Cass., Sez. 1[^], 6 novembre 2023, n. 30850; Cass., Sez. 1[^], 15 dicembre 2023, n. 35219; Cass., Sez. 1[^], 27 febbraio 2024, n. 5118; Cass., Sez. 1[^], 13 marzo 2024, nn. 6679 e 6707; Cass., Sez. 1[^], 11 aprile 2024, n. 9756; Cass., Sez. 1[^], 14 giugno 2024, n. 16602; Cass., Sez. 1[^], 26 settembre 2024, n. 25711; Cass., Sez. 1[^], 4 dicembre 2025, n. 31765). Ed è intuitivo che questa conclusione postula l'esistenza di un saldo attivo del conto all'esito della sua rideterminazione previa espunzione delle voci (interessi, ultralegali, anatocismo, commissione di massimo scoperto) già ivi illegittimamente addebitate (Cass., Sez. 1[^], 26 settembre 2024, n. 25711).

Inoltre, è pacifico che il correntista, che agisce in ripetizione, può limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto, e così anche fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole, come inerenti al contratto stipulato tra banca e cliente, una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca, in dipendenza di quelle clausole, nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto (in termini: Cass., Sez. 6⁻¹, 4 marzo 2021, n. 5887; Cass., Sez. 1[^], 6 ottobre 2023, n. 28191).

Aggiungasi che l'azione di indebito oggettivo è esperibile non solo in caso di totale nullità di un contratto, con riferimento alle prestazioni eseguite in base ad esso, ma anche in caso di nullità parziale, in relazione a singole clausole in base alle quali siano state effettuate specifiche prestazioni e, eventualmente, controprestazioni a queste funzionalmente collegate (Cass.,



Sez. 1[^], 8 novembre 2005, n. 21647; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994; Cass., Sez. 1[^], 9 gennaio 2024, n. 670). Quindi, posto che l'azione di ripetizione per indebito oggettivo è esperibile in ogni caso di mancanza di una *causa acquirendi* in ragione della carenza o della cessazione del vincolo originariamente esistente tra le parti (in conseguenza della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione, della rescissione o del venire comunque meno del contratto) (Cass., Sez. 2[^], 15 gennaio 2018, n. 715; Cass., Sez. 3[^], 30 maggio 2019, n. 14758; Cass., Sez. 1[^], 27 agosto 2020, n. 17948; Cass., Sez. 1[^], 26 ottobre 2020, n. 23448; Cass., Sez. 6[^]-5, 29 ottobre 2020, n. 23914; Cass., Sez. 3[^], 23 novembre 2021, n. 36251; Cass., Sez. 5[^], 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. 2[^], 15 dicembre 2022, n. 36783; Cass., Sez. 1[^], 20 aprile 2023, n. 10606; Cass., Sez. 1[^], 6 luglio 2023, n. 19150; Cass., Sez. 2[^], 14 dicembre 2023, n. 35008; Cass., Sez. 1[^], 30 luglio 2024, n. 21410; Cass., Sez. 1[^], 14 febbraio 2025, n. 3762), non vi è alcuna differenza tra l'azione di nullità parziale e l'azione di nullità totale del contratto sul piano della giustificazione e dell'efficacia della pronunzia giudiziale, essendo comune la funzione di conformare *secundum legem* la regolamentazione dei rapporti tra le parti mediante la reciproca restituzione delle prestazioni o delle attribuzioni *sine titulo*.

2.5 D'altra parte, la dicotomia tra azione di nullità ed azione di ripetizione di indebito (anche sul piano del diverso regime della prescrizione) nella tutela contrattuale ha trovato recente consacrazione anche nel diritto unionale, essendo stata affermata la compatibilità con l'art. 6, par. 1 (secondo cui: «1. *Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un*



professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive»), e l'art. 7, par. 1 (secondo cui: «1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori»), della direttiva n. 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio di equivalenza), di «azioni fondate sugli effetti dell'accertamento della nullità che siano simili, sotto il profilo del loro petitum, della loro causa petendi e dei loro elementi essenziali, a quella diretta a far valere tali effetti restitutori e che siano soggette ad un termine di prescrizione analogo a quello applicabile a quest'ultima azione» (Corte Giust., Sez. 9[^], 16 marzo 2025, causa C-230/24, *MF vs. Banco Santander SA*, par. 31 – vedansi anche: Corte Giust., Sez. 4[^], 9 luglio 2020, cause riunite C-698/18 e C-699/18, *SC Raiffeisen Bank SA vs JB et alii*, par. 58; Corte Giust., Sez. 9[^], 8 settembre 2022, cause riunite C-80/21, C-81/21 e C-82/21, *E.K., S.K. vs. D.B.P. et alii*, par. 90).

2.6 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori o alla restituzione di denaro devono essere assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ad imposta in misura proporzionale, a meno che, oltre alla condanna al pagamento di una somma di denaro o all'imposizione di un obbligo restitutorio, non abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la



declaratoria di nullità di un atto: in quest'ultimo caso, infatti, l'imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Cass., Sez. 5[^], 7 luglio 2017, n. 16814; Cass., Sez. 6^{^-}5, 23 agosto 2017, n. 20315; Cass., Sez. 5[^], 20 dicembre 2018, n. 32969; Cass., Sez. 5[^], 8 ottobre 2020, n. 21702; Cass., Sez. 5[^], 23 febbraio 2021, n. 4740; Cass., Sez. 6^{^-}5, 26 gennaio 2022, n. 2281; Cass., Sez. Trib., 8 marzo 2023, n. 6875; Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22856; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569, 14570, 14572 e 14578; Cass., Sez. Trib., 21 novembre 2025, n. 30706; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137; Cass., Sez. Trib., 21 gennaio 2026, n. 1336 – si segnala anche: Cass., Sez. Trib., 26 gennaio 2026, n. 1795, che ha esteso il medesimo principio anche alle pronunce del giudice amministrativo).

Né rileva, in alcun modo, che il contratto di cui sia dichiarata la nullità o pronunciato l'annullamento sia soggetto a registrazione in termine fisso (il riferimento è agli atti indicati nella tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) o in caso d'uso (il riferimento è agli atti indicati nella tariffa – parte seconda allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ivi comprese le operazioni soggette ad IVA, anche in regime di esenzione), dal momento che la disciplina contenuta nel citato art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prescinde da tale discriminazione in ordine all'assolvimento o meno della registrazione (e, quindi, al pagamento o meno dell'imposta di registro) per il contratto affetto da nullità o annullabilità.

2.7 Così, si è ritenuto che la previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile



1986, n. 131, non possa essere limitata alla sola fattispecie della dichiarazione di nullità totale del contratto (art. 1418 cod. civ.), per quanto si tratti dell'ipotesi più frequente nella prassi, ma debba comprendere anche – per l'assoluta identità di *ratio*, che renderebbe illogica una difforme regolamentazione, in assenza di una differenza qualitativa tra le due pronunzie – la fattispecie della dichiarazione di nullità parziale del contratto (art. 1419 cod. civ.), allorquando la ripetizione delle prestazioni eseguite *contra legem* postula la ulteriore sopravvivenza del contratto adeguato mediante la sostituzione automatica delle clausole nulle con la disciplina legale (art. 1419, secondo comma, cod. civ.) (in termini: Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. Trib., 30 maggio 2025, nn. 14569, 14570, 14572, 14578; Cass., Sez. Trib., 18 giugno 2025, n. 16441; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137).

Da qui il corollario che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso di accertamento della nullità parziale del contratto prescinde dall'eventuale soggezione ad IVA (per quanto in regime di esenzione, come è il caso, per l'appunto, dei contratti bancari ex art. 10, comma 1, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) delle prestazioni che debbano essere restituite in forza della pronunzia giudiziale.

Cosicché, si è ribadito il principio per cui gli atti giudiziari «*che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto*», anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella vicenda in disamina, la sentenza che



accerti la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti bancari e condanni la banca alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a tale titolo in favore del cliente), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per cui, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologica validità (*in toto et in qualibet parte*) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (in termini: Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2022, n. 25610; Cass., Sez. Trib., 14 dicembre 2024, n. 32476; Cass., Sez. Trib., 10 dicembre 2025, n. 32137).

2.8 In definitiva, il preciso riferimento della nota II all'art. 8 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, agli «*atti di cui al comma 1, lettera b)*» del medesimo art. 8 concerne in via esclusiva i provvedimenti giudiziari che accolgono la domanda di adempimento, dando attuazione coattiva alla prestazione dovuta in virtù del contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi. Per cui, restando sempre quest'ultimo la fonte delle obbligazioni di dare o di fare, il regime fiscale dell'operazione non muta in relazione alla coattività dell'adempimento. Diversa è la situazione in caso di dichiarazione di nullità o di pronuncia di annullamento: il contratto di cessione di beni o di prestazione di servizi è



caducato *ex tunc* dalla pronunzia (ricognitiva o costitutiva) dell'autorità giudiziaria, le prestazioni adempiute sono private *ab origine* di titolo giustificativo e le parti sono abilitate alla relativa ripetizione (in natura o per equivalente) al fine di reintegrare lo *status quo ante* dei rispettivi patrimoni.

In proposito, si deve rammentare che, a norma dell'art. 26 comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di operazioni con emissione di fattura (in cui rientrano anche le operazioni esenti), la dichiarazione di nullità delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi che siano effettuate nell'esercizio di imprese, arti o professioni (art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1982, n. 633) non comporta la soggezione ad IVA delle conseguenti retrocessioni, posto che il cedente del bene o il prestatore del servizio ha soltanto il diritto di portare in detrazione ex art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta corrispondente alla variazione mediante registrazione ex art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mentre il cessionario o il committente che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, deve, in tal caso, registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o al prestatore a titolo di rivalsa. Il che è coerente con il rilievo che le prestazioni restitutorie non costituiscono di per sé cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA. Pertanto, trattandosi di provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte alla nozione «*di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo*



unico» di cui all'invocata nota II all'art. 8, comma 1, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (in termini: Cass., Sez. 5[^], 19 gennaio 2018, n. 1342; Cass., Sez. 5[^], 25 gennaio 2022, n. 2040; Cass., Sez. 5[^], 31 agosto 2022, n. 25610).

2.9 Come si evince – oltre che dalla trascrizione di stralci riportati in ricorso, anche dalla copia allegata nella documentazione prodotta in sede di legittimità [in ossequio al canone dell'autosufficienza nell'accezione rivisitata da questa Corte, anche alla luce di un doveroso coordinamento con i principi sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ed in particolare col principio del "*diritto all'equo processo*" di cui all'art. 6, par. 1), affermandosi che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza depositata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il 28 ottobre 2021 (ric. nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14 - *Succi e altri c. Italia*) - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può, pertanto, tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (in particolare: Cass., Sez. 1[^], 1 marzo 2022, n. 6769; Cass., Sez. 3[^], 4 marzo 2022, n. 7186; Cass., Sez. Un., 18 marzo 2022, n. 8950; Cass., Sez. 3[^], 6 giugno 2023, n. 15846; Cass., Sez. 3[^], 20 giugno 2022, n. 19822)] – dalla sentenza soggetta a registrazione, dopo aver espressamente eccepito – con l'opposizione all'ingiunzione di



pagamento emessa in favore della "Banca [REDACTED] S.p.A." - la nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in relazione a contratti di apertura di credito in conto corrente e di conto corrente bancario con la "Banca [REDACTED] S.p.A.", la "[REDACTED] S.r.l." (all'epoca, *in bonis*) aveva chiesto di condannare la "Banca [REDACTED] S.p.A." alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite a tale titolo.

È evidente, quindi, nell'ottica strutturale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 cod. proc. civ.), in cui l'opponente è attore in senso processuale e convenuto in senso sostanziale, mentre, all'inverso, l'opposto è convenuto in senso processuale e attore in senso sostanziale, che la "[REDACTED] S.r.l." aveva eccepito la nullità parziale dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di conto corrente bancario ed aveva proposto (in via riconvenzionale) la domanda di condanna alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza in forza dei predetti contratti per resistere alla domanda di condanna al pagamento delle somme dovute in forza dei predetti contratti, che la "Banca [REDACTED] S.p.A." aveva proposto (in via principale) con il deposito del ricorso per ingiunzione di pagamento (art. 638 cod. proc. civ.).

Dunque, a fronte dell'azione di adempimento contrattuale (art. 1453, primo comma, prima parte, cod. civ.), che la "Banca [REDACTED] S.p.A." aveva esercitato in sede monitoria, la "[REDACTED] S.r.l." aveva opposto l'eccezione di nullità parziale dei predetti contratti (art. 1421, secondo comma, cod. civ.) ed aveva esercitato l'azione



riconvenzionale di ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) in sede contenziosa.

2.10 Secondo un risalente orientamento di questa Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre solo l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto e ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, può proporre domanda riconvenzionale (tra le tante: Cass., Sez. 2[^], 4 marzo 2020, n. 6091; Cass., Sez. 1[^], 19 aprile 2021, n. 10263; Cass., Sez. 1[^], 24 marzo 2022, n. 9633; Cass., Sez. 1[^], 18 aprile 2023, n. 10300).

In tale cornice, l'eccezione di nullità delle clausole anatocistiche – volta a contrastare la domanda di condanna al pagamento del saldo passivo del conto corrente bancario - si configura come *"eccezione in senso lato"* o *"improprio"*, che è sottratta al regime delle preclusioni assertive nel giudizio di prime cure ex art. 183 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 3[^], 23 febbraio 2024, n. 4867) ed è proponibile anche nel giudizio di appello al di là del limite posto ex art. 345 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. 3[^], 17 luglio 2023, n. 20713; Cass., Sez. 3[^], 23 febbraio 2024, n. 4867)

Su tale premessa, l'eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che sia connessa a ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, con la conseguenza che l'accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal



correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi calcolati in base a dette clausole, ed impone quindi al giudice di merito di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti, senza applicare la suddetta capitalizzazione (Cass., Sez. 1[^], 8 marzo 2012, n. 3649; Cass., Sez. 3[^], 23 luglio 2014, n. 16767; Cass., Sez. 2[^], 11 gennaio 2018, n. 495; Cass., Sez. 2[^], 12 marzo 2019, n. 7020; Cass., Sez. 1[^], 6 dicembre 2019, n. 31920).

Inoltre, questa Corte ha ritenuto che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame, la nullità, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo di conto corrente bancario, quando il giudice debba utilizzare il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, come nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo che la banca abbia ottenuto (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 25 novembre 2010, n. 23974; Cass., Sez. 1[^], 28 giugno 2017, n. 16188; Cass., Sez. 1[^], 10 gennaio 2018, n. 371).

Del resto, tale principio è in totale sintonia con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in linea generale, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, il giudice ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo nel giudizio di appello e nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass., Sez. 6^{^-2}, 5 aprile 2017, n. 8841; Cass., Sez. 6^{^-3}, 19 luglio 2018, n. 19251; Cass., Sez. 2[^], 17 ottobre 2019, n. 26495; Cass., Sez. 6^{^-1}, 15 settembre 2020, n. 19161).

Il che non esclude che, sempre nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente non si limiti ad



eccepire la nullità parziale del contratto di conto corrente bancario (al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e subire l'eventuale condanna al pagamento di una somma ridotta), ma possa agire in via riconvenzionale per la dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente bancario e/o per la condanna della banca opposta alla restituzione delle somme corrisposte in eccedenza durante l'esecuzione del contratto in virtù delle clausole nulle (Cass., Sez. 6⁻¹, 5 agosto 2021, n. 22387).

2.11 Dunque, alla luce delle pregresse osservazioni, ferma restando la cumulabilità con la ripetizione di indebito oggettivo, la nullità parziale del contratto di conto corrente, in caso di azione di adempimento contrattuale da parte della banca (nelle forme del rito monitorio o del rito ordinario), può alternativamente costituire oggetto di eccezione o di azione riconvenzionale da parte del correntista; altrimenti, può semplicemente costituire oggetto di azione principale da parte del correntista.

Per cui, al di là della differente ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 cod. civ.), in base alla diversa veste di convenuto (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 19 settembre 2013, n. 21466; Cass., Sez. 1[^], 11 giugno 2018, n. 15148; Cass., Sez. 1[^], 11 maggio 2022, n. 14870) o di attore (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 17 aprile 2020, n. 7895; Cass., Sez. 1[^], Cass., Sez. 1[^], 7 dicembre 2022, n. 35979; Cass., Sez. 1[^], 27 dicembre 2022, n. 37800; Cass., Sez. 1[^], 2 maggio 2024, n. 11735; Cass., Sez. 1[^], 29 dicembre 2025, n. 34625) del correntista, che, comunque, non muta nel caso di azioni contrapposte (tra le tante: Cass., Sez. 1[^], 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass., Sez. 6⁻¹, 5 agosto 2021, n. 22387; Cass., Sez. 1[^], 17 gennaio 2024, n. 1763; Cass., Sez. 1[^], 2 maggio 2024, n.



11735; Cass., Sez. 1[^], 29 dicembre 2025, n. 34625), la lite con la banca viene ad avere un diverso *thema decidendum*, a seconda che la nullità parziale del contratto di conto corrente sia fatta valere in via di eccezione o di azione, instaurandosi, nel primo caso, un giudizio di manutenzione contrattuale, in cui l'*exceptio nullitatis* è diretta ad infirmare (in tutto o in parte) la pretesa della banca all'adempimento delle prestazioni dovute, e, nel secondo caso, un giudizio di caducazione contrattuale, in cui l'*actio nullitatis* è diretta ad accertare l'invalidità della clausola anatocistica con la conseguente ripetibilità delle prestazioni indebite. Ne discende che l'eccezione di nullità parziale non conduce alla sostituzione dell'azione proposta con un'altra e, dunque, ad una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., ma non esclude che l'accertamento ufficioso del giudice sia, comunque, idoneo alla formazione del giudicato su tale questione (in base ai principi enunciati, dapprima, da Cass., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828, e, poi, da Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243; Cass., Sez. Un., 22 marzo 2017, n. 7294).

2.12 Va, quindi, ribadito – alla luce dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte – il principio per cui gli atti giudiziari «che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto», anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, secondo comma, cod. civ., senza investire l'intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo irrilevante che essi



riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.) il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per cui, non può trovare applicazione l'art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, il quale postula la fisiologica validità (*in toto et in qualibet parte*) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna (in termini: Cass., Sez. 5^a, 31 agosto 2022, n. 25610).

Il principio enunciato è destinato ad operare sia nell'ipotesi in cui il giudice sia stato specificamente adito dal correntista (in sede di azione principale o riconvenzionale) per accertare la nullità delle clausole anatocistiche e condannare la banca alla restituzione delle prestazioni indebite, sia nell'ipotesi in cui la banca abbia agito in via principale (con ricorso in sede monitoria o con citazione in sede contenziosa) per ottenere dal giudice la condanna del correntista al pagamento delle somme dovute (per capitale ed accessori) in virtù del contratto di conto corrente (anche con il computo delle maggiorazioni anatocistiche sugli interessi corrispettivi e moratori, nonché sulla commissione di massimo scoperto), laddove il correntista abbia agito in via riconvenzionale (con opposizione a decreto ingiuntivo o con comparsa di risposta) per ottenere dal giudice, sulla scorta di una ricostruzione complessiva dei reciproci rapporti di dare e avere, la condanna della banca alla restituzione delle somme percepite o addebitate in eccedenza in virtù delle clausole disapplicate; o ancora nell'ipotesi in cui il correntista abbia agito (con citazione in sede contenziosa) per ottenere dal giudice la condanna della banca alla restituzione in suo favore delle somme indebitamente percepite, in



dipendenza dell'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto.

Difatti, ciò che accomuna la delineata casistica è la pronuncia della condanna restitutoria in dipendenza dell'accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente bancario, non rilevando che esso consegua alla proposizione dell'azione o dell'eccezione di nullità, giacché si ricade, comunque, nella previsione dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,

2.13 Al solo fine di fare chiarezza sull'uniformità del trattamento impositivo per le fattispecie ipotizzabili, il collegio valuta l'opportunità di enunciare il seguente principio di diritto:

«In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, ove si verta in materia di conto corrente bancario, l'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova sempre applicazione nei casi in cui la condanna della banca alla restituzione di somme in favore del correntista sia conseguente all'accertamento della nullità di clausole contrattuali (come nelle ipotesi delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori o della commissione di massimo scoperto ovvero delle clausole di rinvio ai c.d. "usi su piazza" per la determinazione del saggio degli interessi debitori), non rilevando che il correntista abbia fatto valere in giudizio tale nullità in via di azione o in via di eccezione».

4. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5), per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado



che «*il provvedimento giudiziario "è stato emesso all'esito di un giudizio contenzioso per l'accertamento di un debito/credito che trova titolo in un contratto di conto corrente e in altri rapporti ad esso collegati*».

4.1 Il predetto motivo è assorbito dall'accoglimento del precedente motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.

5. Pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l'accoglimento parziale del ricorso originario nel senso che la sentenza depositata dalla Corte di Appello di Salerno il 4 ottobre 2017, n. 949/2017, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa con riguardo alla condanna alla restituzione della somma di € 327.188,70.

6. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) possono essere interamente compensate tra le parti in ragione della formazione in corso di causa di un orientamento giurisprudenziale sul *thema decidendum*.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati in motivazione; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 24 marzo 2026.



IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Giuseppe Lo Sardo

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla

